

La tutela della vulnerabilità dal codice rosso alla legge 23 novembre 2024 n.168



di Roberta D'Onofrio
Giudice presso il Tribunale di Campobasso

It

Per fronteggiare adeguatamente il fenomeno della violenza domestica, oltre agli interventi normativi – dal Codice Rosso alla Legge n.168 del 24 Novembre 2023 – che accelerano i tempi del procedimento penale e che estendono gli ambiti delle misure precautelari, cautelari e di prevenzione, va costruita una strategia di “rete” che coinvolga tutti gli operatori del settore e va coltivata, fin dalla scuola, l'educazione delle nuove generazioni al rispetto delle peculiarità di genere.



vulnerabilità, violenza domestica, braccialetto elettronico, rete, genere.

Eng

To adequately address the phenomenon of domestic violence in addition to the regulatory measures – from the Red Code to Law n.168 of 24 November 2023 – that accelerate the time of criminal proceedings and extend the scope of pre-trial measures, precautionary and prevention should be built a strategy of “network” that involves all operators in the sector and must be cultivated, from school, the education of new generations to respect gender peculiarities.



vulnerability, domestic violence, electronic bracelet, network, gender.

Sommario

1. Le condizioni di particolare vulnerabilità della persona offesa – 2. La prevenzione e le misure ordinamentali come innovate dalla Legge 24 Novembre 2023 numero 168 – 3. Le strategie di impatto. Dal Codice Rosso alla Legge 24 Novembre 2023 numero 168 – 3.1. Le norme acceleratorie; – 3.2. Il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa – 387 bis del Codice penale – 4. Interventi contro la vittimizzazione secondaria – 5. Le interferenze del Codice Rosso sul diritto sostanziale – 6. Il rafforzamento di tutela della vittima sul versante processuale – 6.1. L'arresto in flagranza differita – 6.2. L'allontanamento urgente dalla casa familiare disposto dalla polizia giudiziaria e dal Pubblico Ministero in assenza di flagranza – 6.3. Le novità in tema di braccialetto elettronico – 7. Conclusioni.

1. Le condizioni di particolare vulnerabilità della persona offesa

Nel Codice di procedura penale la descrizione delle condizioni di particolare vulnerabilità della persona offesa assume una posizione ben definita. L'articolo 90 *quater* detta i criteri per l'individuazione degli indici sintomatici della vulnerabilità individuandoli nell'età, nello stato di infermità o deficienza psichica, nella tipologia del reato ed, in particolare, nelle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Si deve tener conto se il fatto sia commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta di esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione. La clausola generale che, tuttavia, connota e definisce le condizioni dalle quali desumere la particolare vulnerabilità della persona offesa concernono l'accertamento della dipendenza psicologica, economica o anche solo "affettiva" della vittima dall'autore del reato.

Il legislatore italiano, pur nel solco della normativa sovranazionale, che pone l'accento sulla violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica, aggiunge una categoria significativa, quella della vulnerabilità da dipendenza affettiva.

L'articolo 17 della Direttiva sulla "vittima" chiarisce che la violenza di genere è quella che procuri qualunque danno fisico, sessuale, emotivo, psicologico, economico "contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere, della sua espressione di genere, che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere".

La Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica¹, oltre a tratteggiare le diverse tipologie di violenza (contro le donne, domestica, contro le donne basata sul genere), prevede che gli Stati dispongano di un adeguato sistema di prevenzione, protezione e sostegno delle vittime e di punizione dei responsabili.

All'articolo 3 essa distingue la "violenza nei confronti delle donne e la "violenza contro le donne basata sul genere", con quest'ultima intendendo "la violenza contro una donna in quanto tale" e nella categoria ricomprendendo "tutti gli atti contro il genere femminile che si traducano o possano tradursi in lesioni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata".

E che nella nozione di violenza alla persona non rientrino soltanto le aggressioni fisiche ma anche forme di violenza morale e psicologica è categoria consolidata tanto in giurisprudenza² quanto in dottrina³.

In particolare, in tema di maltrattamenti in famiglia, la sentenza della Corte di cassazione penale, Sezione II, 12 luglio 2023 n. 35877 insegna come "*nello schema del delitto di maltrattamenti in famiglia, non rientrano soltanto le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce, le privazioni e le umiliazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali*".

Ebbene, proprio la clausola generale con la quale il legislatore ha descritto la condotta maltrattante consente di includere nel suo ambito applicativo tutte quelle condotte che, seppure non rientranti in una categoria strettamente tipizzata, siano tuttavia suscettibili, nella loro sistematicità, di connotarsi come forma di sopraffazione nella vita quotidiana familiare che abbiano relegato la persona offesa in una posizione di degradante subalternità.

Ed è proprio la clausola generale utilizzata dal legislatore che nel descrivere la condotta come quella di "maltrattamenti" consente di includere tutta una serie di comportamenti non altrimenti rientranti in specifiche fattispecie di reato, il cui comune denominatore è l'esclusione di qualsivoglia pariteticità di rapporto.

Il *discrimen* fra conflitto e violenza nelle relazioni familiari va, dunque, individuato in una forma di violenza relazionale che si connota nel *deficit* assoluto di parità di rapporto e di "poteri" fra autore del reato e vittima.

Al punto che, in giurisprudenza, neppure la reciprocità dei comportamenti molesti è idonea ad escludere, ad esempio, il delitto di atti persecutori di cui all'articolo 612 bis del Codice penale, incombando, in tali ipotesi, nel giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell'evento di danno⁴. In tema di atti persecutori, infatti, la reciprocità dei comportamenti non esclude il reato ove una delle parti assu-

me un ruolo predominante nei confronti dell'altra – da valutare nel contesto di riferimento tale da ingenerare nella stessa uno degli eventi tipici della fattispecie criminosa in argomento⁵.

La reciprocità dei comportamenti fra le parti assume rilievo escludente la configurabilità del delitto di atti persecutori solo nel caso in cui le azioni-reazioni si svolgano su un terreno “del tutto paritario” ove la capacità reattiva di ciascuna di esse si pone in termini anche di indipendenza, incompatibile con il concetto di “stress” enunciato nella fattispecie incriminatrice – o con uno degli altri eventi tipici della fattispecie in argomento – e non dipende dallo stesso stress o ansia generati dalle condotte altrui⁶. Stessa valutazione compie la giurisprudenza di legittimità riguardo al delitto di maltrattamenti in famiglia, laddove sottolinea come in alcuni casi, eccezionali, il legislatore abbia stabilito che la reciprocità dei comportamenti esclude la punibilità – come, ad esempio, nel caso di cui all'articolo 599 Cp. Il che non è con riferimento alla fattispecie dei maltrattamenti in famiglia laddove, sottolinea la Suprema Corte, non è giustificato, in ragione dell'interesse pubblico preposto alla salvaguardia della “famiglia” da comportamenti vessatori e violenti perpetrati abitualmente all'interno della stessa, ritenersi che una eventuale “reazione” od un mero atteggiamento reattivo possa arrivare ad escludere in radice la natura persecutoria ed umiliante del regime di vita *ex adverso* imposto⁷.

Nello sforzo, poi, di individuare le fattispecie di reato rientranti nell'ambito generale della “violenza di genere”, va sottolineato come l'impianto normativo è connotato usualmente da una formulazione della norma “*gender neutral*”⁸, solo se si pensi ai reati di molestie, *stalking*, violenza sessuale. Fanno eccezione le pratiche di mutilazione di genitali femminili che, all'articolo 583 bis del Codice penale, incrimina la condotta solo se praticata contro vittime di genere femminile. Possono altresì rientrare nella casistica della violenza di genere anche condotte di reato che non hanno alcuna attinenza con il genere (come l'omicidio, la violenza privata, le lesioni) se motivati in ragione del genere. Va, inoltre, sottolineato come nell'ambito applicativo della violenza di genere senza dubbio rientrano delle fattispecie, laddove ci si riferisca, ad esempio, ad alcuni casi di violenza economica⁹ che possono configurare reato – ad esempio quello di cui all'articolo 572 del Codice penale – solo laddove superino una soglia minima di gravità, restando, invece, escluse vicende come l'induzione alle dimissioni, l'impedimento al lavoro, la costrizione ad assumere debito laddove siffatti comportamenti restino isolati e non siano connotati dall'abitudine di una condotta maltrattante.

Anche il caso della “violenza per immagini”, tipica di alcune campagne pubblicitarie e di comunicazione, ben difficilmente potrebbe rientrare fra le fattispecie penali, eccezion fatta per il differente caso in cui si configuri il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti di cui all'articolo 612 *ter* del Codice penale introdotto con il cosiddetto “Codice Rosso”¹⁰.

Altra menzione merita la violenza verbale, laddove essa non si traduca in una abituale condotta denigratoria fra le pareti domestiche suscettibile di integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia oppure, ove isolata, non sia qualificabile come diffamazione. Ci si riferisce agli abusi verbali nei quali la *vis* del linguaggio è suscettibile di creare ferite e di condizionare il modo di interpretare e leggere alcune vicende¹¹.

L'articolo 3 lettera b) della Convenzione di Istanbul definisce come violenza domestica tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza.

L' *in se* della violenza domestica, pertanto, sia per come delineata dalla normativa sovranazionale che come declinata dal legislatore e della giurisprudenza interna non è dato dalla convivenza, dunque, ma dalla sussistenza, in atto o pregressa, di una relazione sentimentale fra l'autore del reato e la persona offesa.

La convivenza rappresenta, nel diritto interno, il *discrimen* fra il delitto di maltrattamenti in famiglia ai danni di persona convivente e quello di atti persecutori aggravati dalla relazione affettiva con la persona offesa.

La Corte costituzionale¹² si è occupata della linea di demarcazione fra l'articolo 572 Cp ed il delitto di cui all'articolo 612 bis comma II Cp (prendendo spunto dal caso di una coppia legata sentimentalmente da pochi mesi che conviveva solo nei fine settimana), stabilendo che la violenza domestica commessa durante il matrimonio o la fase della

separazione – sia di fatto che di diritto – vada qualificata giuridicamente come il reato di cui all'articolo 572 Cp. Laddove, invece, la violenza domestica si sia consumata nel corso di una convivenza già cessata, per volontà di uno o di entrambi i partner, la qualificazione giuridica è quella di cui all'articolo 612 bis Cp comma II, aggravata dalla relazione affettiva con la persona offesa. La separazione, infatti, è condizione che non elide lo *status* acquisito con il matrimonio, dispensando dagli obblighi di convivenza e fedeltà ma lasciando integri quelli di reciproco rispetto, assistenza, morale e materiale e collaborazione che discendono dall'art. 143 del Codice civile¹³.

La categoria innovativa introdotta nel diritto interno che impone l'applicazione dello statuto processual penalistico in favore della persona offesa particolarmente vulnerabile è quello della dipendenza affettiva. La dipendenza affettiva una clausola con la quale il legislatore richiama un concetto derivato dalla psicologia. Essa può essere definita come "uno stato mentale pervasivo e la persona che ne soffre vive nella convinzione assoluta che senza l'Altro, inteso come oggetto d'amore, non sia possibile sopravvivere. Il risultato è una vita all'ombra dell'Altro, dove ogni desiderio o interesse personale è negato o annientato perché niente è più importante"¹⁴.

È compito, pertanto, degli operatori del diritto che operano nel processo quello di valutare, caso per caso, se la persona offesa versi nella categoria della vulnerabilità, eventualmente, da dipendenza affettiva, allo scopo di tutelarla, nel processo, mediante l'applicazione dell'impianto codicistico qualificabile come statuto della vittima vulnerabile.

2. La prevenzione e le misure ordinamentali come innovate dalla Legge 24 Novembre 2023 numero 168

Il primo degli strumenti di prevenzione per condotte di violenza domestica è l'istituto dell'ammonimento del Questore ai sensi dell'articolo 8 comma II d.l. 23 febbraio 2009 n.11 convertito nella Legge 23 aprile 2009 n.38 e successive modifiche¹⁵ che consente, a seguito di mera segnalazione di "casi gravi ovvero non episodici" di violenza domestica, anche in assenza di querela, al Questore, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate sui fatti, di procedere all'ammonimento dell'autore del fatto. È prevalente l'orientamento secondo il quale l'ammonimento del Questore sia misura di prevenzione in quanto applicabile a soggetti socialmente pericolosi e finalizzato a controllarne la pericolosità per prevenire la commissione dei reati. In questi casi, nell'impianto normativo originario, per il delitto di *stalking* scattava la procedibilità d'ufficio nei confronti dell'ammonito e l'aggravamento del reato nei confronti della sola persona offesa che aveva chiesto ed ottenuto la misura di prevenzione. L'ultimissimo intervento normativo¹⁶ in materia ha inciso spiccatamente sull'istituto introducendo la previsione che sia possibile ottenere la revoca dell'ammonimento per il soggetto destinatario dello stesso non prima di tre anni dalla sua esecuzione, previa dimostrazione di avere partecipato a percorsi di recupero, ossia ad una sorta di assunzione di coscienza e responsabilità circa il comportamento che ha dato luogo all'applicazione della misura di prevenzione. Viene altresì disposto un aumento di pena per i reati di cui agli articoli 610, 581, 582, 612 bis, 612 ter, 614, 635 del Codice penale, consumati o tentati, commessi nell'ambito di violenza domestica da soggetto già ammonito, anche se la persona offesa è diversa rispetto a colei che ha ottenuto l'ammonimento. E, parimenti, si stabilisce la procedibilità di ufficio per gli stessi reati, consumati o tentati, commessi nell'ambito di violenza domestica da soggetto già ammonito, anche se la persona offesa è diversa. Il soggetto ammonito, pertanto, per reati in materia di violenza domestica, consumati o tentati, anche di non particolare gravità (si pensi ad esempio alle percosse) diviene una persona dalla pericolosità presunta per questa tipologia di reati, addivenendosi a sganciare il collegamento fra la procedibilità e la persona offesa che ha chiesto ed ottenuto l'ammonimento. Il che implica una notevole spinta preventiva verso quelle persone che si rendano autori di reati a vittima vulnerabile che il legislatore qualifica come reati "spia" rispetto a situazioni di allarme sociale che possano arrivare fino alla consumazione di delitti ben più gravi, non ultimo il cosiddetto "femminicidio". Ulteriore strumento di tutela anticipata per le vittime di violenza domestica è quella della introduzione di misure di "vigilanza dinamica" imposte dal Prefetto. Per i reati di cui all'art. 362 comma 1 *ter* ossia di omi-

icidio tentato o dei delitti, consumati o tentati, di violenza sessuale, e di cui agli articoli 612 bis, 572, 582 e 583 quinquies del Codice penale, come aggravati, ove commessi in ambito di violenza domestica, laddove sussista pericolo concreto di reiterazione, va effettuata una comunicazione al prefetto il quale può adottare **misure di vigilanza dinamica** a tutela della persona offesa.

Per i reati di cui agli articoli 387 bis, 572, 582, 609 bis, 612 bis, 612 ter del Codice penale nell'ambito della disposizione di cui all'articolo 132 bis delle disposizioni di attuazione al Codice di procedura penale – concernente la priorità nella trattazione dei processi e formazione dei ruoli – viene esteso il criterio della priorità per la fissazione degli affari anche per quel che concerne la trattazione della fase cautelare, ossia per quel che concerne l'assicurazione di priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa. Vengono, poi, promossi criteri per favorire la specializzazione degli uffici di Procura quanto alla trattazione di reati a vittima vulnerabile, stabilendosi che uno o più aggiunti o uno o più sostituti siano specificamente individuati nei progetti organizzativi per la trattazione dei procedimenti di violenza domestica. Il che non è al contrario possibile sul versante dei giudicanti fra i quali, anche negli uffici più grandi, prevedere una specializzazione per materia è impossibile, così che su questo fronte il legislatore prevede che vengano implementate le strategie di formazione, introducendo la previsione di linee programmatiche del ministero da diramare alla Scuola Superiore della Magistratura per promuovere iniziative formative specifiche di contrasto alla violenza di genere. E, parimenti, vengono previste implementazioni anche alle iniziative specifiche in materia per la formazione degli operatori di polizia. Il che rientra nella esigenza di favorire una formazione allargata a tutte le professionalità coinvolte nella difesa delle vittime vulnerabili, forze di polizia, magistratura, avvocatura, personale medico e psicoterapeutico, assistenti sociali.

Infatti, solo un attento e competente "ascolto" del vissuto della persona offesa da reato consente una adeguata "valutazione del rischio" cui la stessa è esposta da parte degli operatori. Potrebbero essere indici di allerta, solo a titolo esemplificativo, la disponibilità di armi in capo all'autore della violenza, così come l'eventuale fase di separazione in atto. Anche l'operatore "giuridico", al pari dell'operatore "sociale e sanitario", deve essere preparato ad accogliere le ambivalenze connaturate ai vissuti di vittimizzazione ed a valorizzarle in funzione della valutazione del grado di vulnerabilità della persona offesa e della conseguente attivazione di adeguate misure di protezione in sede amministrativa, civile e processuale¹⁷.

3. Le strategie di impatto. Dal Codice Rosso alla Legge 24 Novembre 2023 numero 168

3.1 Le norme acceleratorie

La legge n.69 del 19 luglio 2019 intitolata «Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere», etichettata come «Codice Rosso», ha favorito un percorso prioritario di trattazione dei procedimenti connotati da una particolare vulnerabilità della persona offesa. La legge obbliga la polizia giudiziaria a «riferire immediatamente al Pubblico Ministero anche in forma orale» circa le segnalazioni in questa materia ed il Pm ad assumere «entro tre giorni» informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti. L'obiettivo è stato quello di introdurre una corsia preferenziale per le denunce, di accelerare lo svolgimento delle indagini per evitare che le lentezze nell'acquisizione e nella iscrizione di notizie di reato possano pregiudicare la tempestività degli interventi contro i reati di maltrattamenti, violenza sessuale, *stalking*, e di lesioni aggravate se commessi in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza. Un vero e proprio codice con bollino rosso, come nei pronto soccorso degli ospedali, per i casi di violenza di genere. La polizia giudiziaria, infatti, essendo tenuta a comunicare al Pubblico Ministero le notizie di reato immediatamente anche in forma orale, deve attivarsi immediatamente senza alcuna possibilità di valutare la sussistenza o meno delle ragioni di urgenza: si è introdotta così una presunzione assoluta di urgenza ri-

spetto ai fenomeni criminosi per i quali l'inutile decorso del tempo può portare spesso ad un aggravamento delle conseguenze dannose o pericolose. Viene garantito, poi, il diritto della vittima di essere ascoltata dal magistrato entro tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato. Con la riforma cosiddetta "Cartabia", poi, si è istituita una forma di controllo da parte del Procuratore Generale circa il rispetto dei suddetti termini da parte dei magistrati delle Procure, con possibili conseguenze di segnalazioni rilevanti sotto il profilo disciplinare.

Sempre nell'ottica acceleratoria del procedimento finalizzata a garantire una pronta risposta della giurisdizione sulla richiesta della vittima, sono stati stabiliti, da ultimo, in materia di reati di violenza domestica¹⁸ dei termini entro i quali debbano essere valutate le esigenze cautelari. Per il Pubblico Ministero, di trenta giorni dalla iscrizione nel registro di notizie di reato con riferimento ai reati di cui agli articoli 575, nella forma tentata, 572, 582, come aggravato, 583bis, quinquies, 593 ter, 609 da *bis a octies*, 610, 612 comma secondo, 612 *bis*, 612 ter e 613 terzo comma del Codice penale commessi nei confronti di coniuge, anche separato o divorziato, parte dell'unione civile, del convivente o di persona legata da relazione affettiva nell'attualità o in passato; per il Giudice per le indagini preliminari, di venti giorni dalla presentazione della richiesta di misura cautelare da parte del Pubblico Ministero con riferimento agli stessi reati. Il che comporta una accelerazione, pur giusta, ma non sempre conciliabile con le priorità generali dei tempi di trattazione degli affari, spesso urgenti e soggetti a termini perentori, da parte dei magistrati assegnatari degli affari penali, con le deficienze di organico attuali.

3.2 Il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - 387 bis del Codice penale

Il Codice Rosso ha introdotto il reato di cui all'articolo 387 bis che puniva, nella sua formulazione originaria, con la pena da 6 mesi a 3 anni, "chiunque violi dei provvedimenti (ai quali sia stato sottoposto dal giudice) di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa". In effetti, sino all'introduzione della fattispecie, l'inosservanza da parte dell'indagato degli obblighi o dei divieti impartitigli dal giudice non era incriminata. Tuttavia, la scelta, originaria, del legislatore di fissare la pena massima del reato in tre anni ha creato seri problemi di intervento in quanto impediva l'arresto obbligatorio in flagranza di reato ed al Pm non restava che l'ordinaria strada del chiedere al Gip l'aggravamento della misura cautelare violata, con l'impossibilità di intervenire nell'immediatezza.

Con la Legge 23 novembre 2024 n. 168 è stata aumentata la pena massima del reato di cui all'articolo 387 bis fino a tre anni e sei mesi, il che comporta la possibilità di arrestare l'autore della violazione della prescrizione. Inoltre, è stato aggiunto il comma III *bis* all'articolo 280 del Codice di procedura penale, il quale consente l'applicazione di misure cautelari, anche custodiali, nelle ipotesi di gravità indiziaria circa il reato di cui all'articolo 387 bis del Codice penale, in deroga agli ordinari limiti edittali di pena previsti per l'applicazione della custodia cautelare in carcere ai reati puniti con pena massima non inferiore a cinque anni. La riforma, poi, estende l'incriminazione, con la stessa pena prevista dall'articolo 387 bis del Codice penale, anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dall'autorità ai sensi dell'articolo 384 bis del Codice di procedura penale (*allontanamento d'urgenza dalla casa familiare disposto dalla Polizia Giudiziaria o, anche fuori dei casi di flagranza, dal Pubblico Ministero*). Si garantisce, pertanto, una risposta immediata, con l'arresto in flagranza di reato e la possibilità di applicazione immediata di misure cautelari, anche custodiali, a chi si renda autore di violazioni delle misure cautelari di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento alla persona offesa e degli ordini di immediato allontanamento emessi d'urgenza su iniziativa della polizia giudiziaria oppure del Pubblico Ministero anche al di fuori dei casi di flagranza. E tanto per il titolo autonomo di reato di cui all'articolo 387 bis del Codice penale e del tutto indipendentemente dall'eventuale richiesta di aggravamento della misura cautelare originaria. Con forte effetto deterrente rispetto ai destinatari delle misure cautelari non custodiali, circa il rispetto delle prescrizioni e così da potersi incidere nell'immediatezza stroncando il potenziale progredire dei casi più gravi di violazioni delle prescrizioni. È auspicabile, tuttavia, che l'autorità giudiziaria

riservi i suddetti strumenti di intervento precautelare e cautelare ai casi più seri che impongano l'interruzione di una progressione criminosa in essere evitando, invece, di optarsi per un uso indiscriminato ed acritico dello strumento per ogni tipologia di violazione delle prescrizioni, ivi dovendosi opportunamente escluderli nelle condotte violative di scarsa offensività.

4. Interventi contro la vittimizzazione secondaria

Con il Codice Rosso viene consentito alle persone offese dei delitti di violenza sessuale di assumere ogni propria determinazione sullo sporgere querela o meno in un termine molto più ampio, passandosi dagli originari sei mesi ad un termine di un anno. Siffatto aumento considerevole del tempo che viene riconosciuto alla vittima del tempo per decidere in ordine alla denuncia rappresenta un intervento di respiro, in considerazione dell'impatto emotivo della vittima e dei tempi necessari alla stessa per assumere una decisione che comporterà l'affrontare una vicenda giudiziaria complessa nell'ambito della quale uno degli obiettivi principali degli attori del processo è quello di evitare ogni forma di "vittimizzazione secondaria".

Ricerca, infatti, un punto di equilibrio fra le esigenze di tutela della vittima e le garanzie difensive dell'autore del reato rappresenta la sfida più elevata cui sono chiamati gli operatori di giustizia nell'ambito del procedimento e del processo.

Non a caso è prevista dall'articolo 392 comma 1 bis del Codice di procedura penale l'ammissione dell'incidente probatorio, con le garanzie di riservatezza dell'assunzione della prova e di ausilio a mezzo di esperti in neuropsichiatria infantile, nell'ambito di procedimenti per delitti di *stalking*, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, pedopornografia minorile, come obbligatoria ed anche al di fuori delle categorie ordinarie di ammissibilità, laddove la persona offesa sia, non solo, minorenni ma anche ove essa, maggiorenne, versi in condizioni di "particolare vulnerabilità".

Il presidio di tutela della vulnerabilità del testimone persona offesa nell'assunzione della prova al dibattimento risulta, poi, tracciato, negli articoli 4, 4 *ter* e 4 *quater* dell'articolo 468 del Codice di procedura penale che assicurano l'audizione della stessa "con modalità" protette – sia pure non espressamente regolamentate come, invece, nell'ipotesi in cui il testimone vittima sia minorenni o maggiorenne infermo di mente nel qual caso, a richiesta del difensore, l'assunzione della prova

va deve avvenire con il vetro-specchio unitamente ad un impianto citofonico.

Inoltre, nelle ipotesi in cui l'assunzione della prova, in questa categoria di reati, sia avvenuta a mezzo di incidente probatorio, la possibilità di ripetizione dell'esame testimoniale è altamente contingentata dalla disciplina di cui all'articolo 190 bis commi I e II del Codice di procedura penale che però solo per i delitti di violenza sessuale e pedopornografia minorile limita la ripetizione dell'esame del minorenni ma anche del maggiorenne che versi in condizioni di particolare vulnerabilità solo alle ipotesi in cui *"l'esame riguardi fatti e circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengano necessario sulla base di specifiche esigenze"*. La quale disciplina è preposta ad evitare la cosiddetta "usura del teste-vittima", soprattutto in casi di grave impatto emotivo come quello dei reati di violenza sessuale e pedopornografia minorile nei quali la stessa sottoposizione al fuoco delle domande di accusa e difesa, pur fisiologica e necessaria per l'accertamento della verità, e la memoria di fatti tanto dolorosi comporta un sacrificio notevole per la vittima. Sicuramente auspicabile sarebbe l'estensione della disciplina di cui all'articolo 190 *bis* Cpp a tutte le tipologie dei reati per i quali è ammissibile l'incidente probatorio ai sensi del comma I *bis* dell'articolo 392 del Codice di procedura penale, non giustificandosi la dissimmetria fra i reati a sfondo sessuale e quelli in materia di violenza domestica.

5. Le interferenze del Codice Rosso sul diritto sostanziale

Con riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 572 del Codice penale il Codice Rosso ha introdotto pene più severe per i reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi: la reclusione da due a sei anni prevista dal Codice penale all'articolo 572 diventa da tre a sette anni; la pena, inoltre, è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in pre-

senza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità o se il fatto è commesso con armi.

Viene pertanto sortito l'effetto di allungare i termini intermedi di fase in caso di applicazione di misure cautelari (ai sensi dell'articolo 303 del Codice di procedura penale) ed è stata introdotta (come i familiaristi auspicavano da anni) la categoria della "violenza assistita", così che la sola assistenza da parte di minori a fatti violenti fra le mura domestiche consente loro – eventualmente a seguito della nomina di un curatore speciale – la costituzione quali parti civili nel processo.

Va sottolineato come già l'evoluzione giurisprudenziale precedente rispetto alle modifiche introdotte con la Legge 19 luglio 2019 n.69 era approdata ad attribuire rilevanza giuridica ai minori, cosiddetti "vittime indirette" nei casi di violenza assistita o indiretta. Sul rilievo dei consolidati studi scientifici concernenti gli effetti negativi sullo sviluppo psichico del minore costretto a vivere in una famiglia in cui si consumino dinamiche di maltrattamento, si era affermato, già in passato, in giurisprudenza, che la condotta di colui che compia atti di violenza fisica contro la convivente integra il delitto di maltrattamento anche nei confronti dei figli, in quanto lo stato di sofferenza ed umiliazione delle vittime può derivare anche dal clima instaurato all'interno di una comunità in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al "potere" del soggetto attivo¹⁹. Secondo la giurisprudenza di legittimità per la sussistenza della cosiddetta violenza assistita è necessaria, oltre alla naturale abitudine delle condotte maltrattanti, anche che la percezione ripetuta da parte del minore del clima di oppressione di cui è vittima uno dei genitori sia foriera di esiti negativi nei processi di crescita orale e sociale della prole interessata oggettivamente verificabili²⁰.

Di recente, poi, la Corte di cassazione, con la importante sentenza resa dalla Sezione VI del 5 ottobre del 2023 (n.47121) ha sottolineato come la novella della "violenza assistita" come circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 572 del Codice penale sia stata introdotta, con la Legge 19 luglio 2019 n.69, per dare attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul del 2011, Articolo 46 lettera d) non ha richiesto affatto il requisito che il minore che assista alla violenza sia in età non più "tenera" né che debba necessariamente percepire od essere consapevole del contesto familiare né delle condotte *strictu sensu* maltrattanti. In realtà, infatti, la fattispecie aggravata (mediante l'introduzione di una circostanza aggravante ad effetto speciale che fa, peraltro, scattare la attribuzione del Tribunale in composizione collegiale) rientra in un'ottica di pericolo presunto, assumendo, il legislatore, l'elevata probabilità che si produca un danno per il solo fatto della consumazione della condotta di maltrattamenti alla presenza di minorenni.

Pertanto, conclude la Suprema Corte nella sentenza citata *sussiste violenza assistita a prescindere dall'età del minorenne, purché il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico*.

La *ratio* della circostanza aggravante si correla, infatti, all'esigenza di elevare la soglia di protezione di soggetti i quali, proprio a cagione dell'incompletezza del loro sviluppo psico-fisico, risultino più sensibili ai riflessi dell'altrui azione aggressiva, specie se commessa da un genitore in danno dell'altro e possano così rimanerne vulnerati²¹.

Ed in effetti, non sembra affatto irragionevole che il legislatore abbia considerato, nella medesima disposizione, i fatti di maltrattamento commessi "in presenza" o "in danno" di un minore in quanto entrambe le condotte rispondono al presidio di tutela del minore, nelle sue componenti di integrità psichica, che, in base agli approdi ormai consolidati della scienza psicologica, anche in età estremamente immatura risente ed è profondamente influenzato dagli eventi traumatici che si verificano nell'ambiente che li circonda.

Parimenti, il Codice Rosso ha inasprito la pena massima edittale per il delitto di *stalking*: la reclusione è passata "da sei mesi a cinque anni" a "da uno a sei anni e sei mesi". Il che ha opportunamente consentito, sempre in un'ottica di rafforzamento di tutela, l'allungamento dei termini intermedi di durata massima delle misure cautelari previsti dall'articolo 303 del Codice di procedura penale.

Il Codice Rosso ha poi introdotto una nuova fattispecie di reato per chi provochi la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso: chi lo

commetta è punito, in base al disposto di cui all'articolo 583 *quinqüies* del Codice penale, con la reclusione da otto a quattordici anni; se lo sfregio causa la morte della vittima la pena è quella dell'ergastolo. In caso di condanna, scatta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela ed all'amministrazione di sostegno. Benefici come l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione, poi, dovranno essere concessi, in questi casi, con maggiore cautela.

L'introduzione, con l'articolo 12 della L. 19 luglio 2019 n.69, della nuova fattispecie di reato e la contestuale abrogazione della circostanza aggravante di cui all'articolo 583 comma II n. 4 del codice penale nella sua formulazione precedente (per la stessa fattispecie di lesioni personali da cui derivasse *la deformazione o lo sfregio permanente del viso*) è derivata da una necessità di rafforzamento della tutela penale delle vittime di violenza domestica e di genere per evitare il, consueto, precedente, bilanciamento di siffatta circostanza aggravante con le circostanze attenuanti generiche²².

In risposta ad un vuoto di tutela, poi, l'introduzione del delitto di "*revenge porn*" previsto e punito dall'articolo 612 *ter* del Codice penale. Si stabilisce la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000,00 a 15.000,00 euro per chi diffonda foto o video a contenuto sessuale per vendicarsi del partner dopo la conclusione di una relazione. La stessa pena si applica anche a chi riceva immagini *hard* e le diffonda senza il consenso dei protagonisti. Sono previste circostanze aggravanti se il reato è commesso dal partner o da una persona cui si stati legati da relazione affettiva con diffusione via social.

La fattispecie incriminatrice del *revenge porn* che, fino alla sua introduzione poteva essere incriminata solo ove rientrante nelle fattispecie di violenza privato o di estorsione (ovre tracciata una finalità di profitto), risponde ad una necessità di tutela di fatti che la diffusione sempre più frequente di abitudini sessuali legate all'utilizzo dei social hanno imposto come opportuna e quasi necessaria.

Sono poi state aggravate le pene per violenza sessuale essendo stata stabilita la reclusione da sei a dodici anni, ed è intervenuto un aggravamento per l'ipotesi di atti sessuali con minori di 14 anni in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi.

Il Codice Rosso ha poi per la prima volta introdotto percorsi di recupero per il condannato per delitti di violenza domestica che possa beneficiare della sospensione condizionale prevedendo, in caso di condanna per reati sessuali, che la sospensione condizionale della pena venga subordinata alla partecipazione a percorsi di recupero *ad hoc* presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per reati sessuali. Il costo dei percorsi di recupero, in mancanza di una convenzione dell'ente con lo stato, è a carico del condannato.

La legge 24 novembre del 2024 n. 168 ha poi esteso anche alle condanne per reati ex art. 56-575 572, 582, 609 bis, 612 bis, la previsione di una sospensione condizionale sempre condizionata ai corsi di recupero, questa volta precisando che i suddetti debbano avere una cadenza bisettimanale. Inoltre, essa prevede che in caso di cessazione di efficacia della misura cautelare per il riconoscimento della sospensione condizionale, l'autorità giudiziaria debba effettuare una comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza affinché questa valuti l'opportunità della richiesta di una misura di prevenzione. Il fatto che l'attenzione del legislatore stia focalizzando l'attenzione sui percorsi di recupero e sul trattamento psicoterapeutico dell'autore del reato – piuttosto che, come fino ad oggi, solo sulla persona offesa – la dica lunga circa un *upgrade* di sempre maggiore consapevolezza circa la conoscenza del fenomeno della violenza di genere, lo studio delle sue cause (non lontane dalla difficoltà e lentezza dell'affrancazione della donna e del suo ruolo nella società rispetto a quegli stereotipi culturali dei quali è endemicamente permeata anche a tutt'oggi la nostra società) e dell'affinamento delle strategie di tutela.

Sempre più nell'attualità, infatti, l'autore dei reati in tema di violenza di genere e domestica è spinto dal legislatore ad effettuare una rivisitazione in chiave autocritica della sua condotta e tanto già all'esito del giudizio di primo grado laddove egli intenda avvalersi della sospensione condizionale della pena.

Si citi, soltanto a titolo esemplificativo, che nella città di Milano Polizia di Stato e Centro Italiano per la Promozione della Mediazione avevano fin dall'aprile 2018 firmato il "Protocollo Zeus", ossia una intesa in materia di atti persecutori, maltrattamenti e *cyberbullismo* che prevedeva l'introduzione nei decreti di ammonizione del Questore

una “ingiunzione trattamentale” verso l’ammonito, obbligato ad intraprendere un trattamento volto al miglioramento della gestione delle proprie emozioni, della rabbia o della frustrazione al fine di intervenire “a monte” della spirale della violenza²³. L’auspicio è che siffatte iniziative diventino sistemiche ed organizzate in tutti i territori con omogeneità piuttosto che essere rimesse alla intraprendenza dei singoli ed alla determinazione di sparuti virtuosi.

6. Il rafforzamento di tutela della vittima sul versante processuale

6.1 L’arresto in flagranza differita²⁴

Per i reati di cui agli articoli 387 bis, 572, 612 bis del Codice penale si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto dia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, non oltre le quarantotto ore dal fatto. Il che implica un ampliamento del potere precautelare del Pm in considerazione delle ipotesi in cui l’autore del fatto di violenza domestica sia stato identificato a mezzo di documentazione video o informatico telematica laddove non ricorra più lo stato di flagranza o quasi flagranza sia pure, comunque, non oltre le quarantotto ore dal fatto.

6.2 L’allontanamento urgente dalla casa familiare disposto dalla polizia giudiziaria e dal Pubblico Ministero in assenza di flagranza

Il Codice Rosso ha introdotto la misura precautelare dell’“allontanamento urgente dalla casa familiare” ai sensi dell’articolo 384 bis Cpp. Esso ha previsto che ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria abbiano possibilità di disporre, purché previa autorizzazione del Pubblico Ministero scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto o per via telematica, l’allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa nei confronti di chi sia colto nella flagranza dei delitti di cui all’articolo 282 bis comma VI Cpp¹ ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa. In quel frangente la polizia giudiziaria provvede agli obblighi informativi ed al raccoglimento della dichiarazione orale di querela della quale si deve dare atto nel verbale di allontanamento.

L’articolo 11 della Legge 24 novembre 2023 n.168 poi, ha introdotto l’allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinamento alla persona offesa che può essere disposto solo dal Pubblico Ministero, con decreto motivato, ma anche fuori dai casi di flagranza, per i reati di cui all’art. 387 bis, 572, 582 (casi procedibili d’ufficio ed in danno di familiari e connessi con reati di violenza domestica), 612 bis, consumati o tentati, del Codice penale purché commessi con minaccia o violenza alla persona, quando vi è fondato motivo che le condotte possano essere reiterate con pericolo per integrità alla persona e non sia possibile attendere il provvedimento del giudice. Entro quarantotto ore dall’esecuzione il Pubblico Ministero deve richiedere la convalida al Gip, il quale fissa l’udienza di convalida entro le quarantotto ore successive. Si tratta di un indubbio potenziamento degli strumenti precautelari a tutela della vittima di reati laddove l’allontanamento sia ritenuto nevralgico per la salvaguardia dell’incolumità della persona offesa

6.3 Le novità in tema di braccialetto elettronico

La strategia ultima del legislatore² nel fornire una risposta al fenomeno del cosiddetto “femminicidio” si incentra nello stabilire l’obbligatorietà delle modalità di controllo di cui all’articolo 275 bis del Codice di procedura penale con la prescrizione di mantenere una distanza obbligatoria predeterminata *ex lege* non inferiore ai 500 metri in ogni caso in cui l’autorità giudiziaria decida di applicare le misure cautelari dell’allontanamento

dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi frequentati dalla persona offesa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 282 bis e ter del Codice di procedura penale.

Si impone all'autorità giudiziaria, in entrambi i casi, di prevedere, *ex ante*, fin dal momento della prima applicazione di ciascuna delle due misure "l'applicazione anche congiunta di una misura più grave quando l'imputato neghi il consenso alle modalità di controllo anzidette".

Il rafforzamento di tutela predetermina, dunque, la discrezionalità tecnica del giudicante imponendo, come obbligatorie: le modalità di controllo di cui all'articolo 275 bis Cpp, la distanza minima di cinquecento metri, l'obbligo di prevedere una misura in aggravamento per l'ipotesi del denegato consenso al cosiddetto braccialetto.

Mal si concilia, tuttavia, la predeterminazione rigida normativa con il principio della corrispondenza del chiesto al pronunciato ben potendo accadere che il Pubblico Ministero si astenga, eventualmente anche per scelta, dal richiedere le modalità di controllo ex articolo 275 bis Cpp oppure di richiedere la misura cautelare, sola o congiunta a quella principale, in previsione dell'eventuale mancato consenso dell'indagato al "braccialetto".

In questi casi il giudicante investito della richiesta monca si troverà nella difficoltà di dovere applicare le modalità di controllo di cui all'articolo 275 bis Cpp oppure di dovere prevedere la misura più grave, in sostituzione od in aggiunta rispetto a quelle originarie (di cui agli articoli 282 bis o ter Cpp) in assenza di una apposita richiesta del Pubblico Ministero.

Inoltre la novella prevede che in caso di comprovata non fattibilità tecnica dell'applicazione delle modalità elettroniche di controllo il giudice imponga – anche in questo caso non si prevede espressamente una richiesta del Pubblico Ministero che però risponde ai principi generali- l'applicazione di ulteriori misure cautelari anche più gravi. Tuttavia, fin dalle prime applicazioni delle suddette misure cautelari rafforzate dall'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275 bis Cpp si è verificato come le società che garantiscano l'attivazione satellitare del controllo elettronico non riescano a garantire una attivazione immediata fin dal momento dell'esecuzione della misura. Di regola l'attivazione del braccialetto elettronico segue di un lasso temporale che può arrivare anche ai quindici giorni il momento dell'esecuzione della misura.

Ebbene, in questo caso, ci si interroga se siffatta discrasia temporale possa qualificarsi come "la mancata fattibilità tecnica" che impone l'applicazione di una misura più grave, anche se una interpretazione consimile sembrerebbe forzare la lettera normativa atteso che la fattibilità tecnica sembra categoria diversa rispetto alla mancanza temporanea di copertura satellitare. In ogni caso, la valutazione andrebbe rimessa al caso concreto, atteso che ogni rafforzamento predeterminato di tutela va, poi, necessariamente calibrato alle peculiarità delle fattispecie concretamente poste all'attenzione dell'autorità giudiziaria.

Inoltre ci si chiede se la mancata fattibilità tecnica – da porsi a presupposto dell'aggravamento – debba riguardare l'*an* della possibilità di attivazione delle particolari modalità di controllo di cui all'articolo 275 bis del Codice di procedura penale oppure anche l'impossibilità di garantirsi una distanza di almeno cinquecento metri fra cautelato e persona offesa. Il che si verifica spesso nei piccoli paesini laddove la distanza fra le due abitazioni può essere inferiore ai cinquecento metri predeterminati *ex lege*.

Va, inoltre, chiarito come una ulteriore disposizione preposta al rafforzamento della tutela della persona offesa dei reati di cui agli articoli 570, 571, 572, 575 nell'ipotesi di delitto tentato, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 583 quinquies, 600, 600 bis, ter, quater, septies.1 e septies.2, 610, 602, 609 bis, ter, quater, quinquies octies e 612 comma II, 612 bis Cp laddove i suddetti siano commessi in danno dei prossimi congiunti o del convivente prevede che nei suddetti casi le misure cautelari di cui agli articoli 282 bis e ter Cpp siano applicabili anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 Cpp. Si introduce, pertanto, una categoria di reati che se commessi nel contesto della violenza domestica (intesa come commessa in danno dei prossimi congiunti o dei conviventi) legittimano l'applicazione di determinate tipologie di misure cautelari sia pure non custodiali – ossia l'allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi dalla stessa frequentati siano applicabili al di fuori dei limiti di pena ordinari. Una forma di tutela rafforzata dunque che, tuttavia, non può non fare i conti, con i principi generali e soprattutto con una attenta valutazione del rischio cautelare che potrebbe, in alcuni casi, consigliare

piuttosto la non adozione di misure cautelare alcuna soprattutto nel caso di reati meno gravi (si pensi ad esempio alla minaccia grave) laddove sia labile il margine fra il conflitto – di cui si connotano le dinamiche familiari fisiologiche – e la violenza che invece, ove sussistente ed accertata, può rendere opportuna e legittima l'applicazione di una misura cautelare.

In ultimo, viene introdotta la modalità elettronica di controllo obbligatoria (sempre ad una distanza non inferiore a cinquecento metri) anche nei casi di applicazione della **misura di prevenzione della sorveglianza speciale** di pubblica sicurezza per i reati, consumati o tentati, di omicidio, lesioni e violenza sessuale. Anche in questo caso, nella ipotesi di rifiuto delle modalità elettroniche di controllo da parte del sorvegliato, è previsto che la misura non possa durare meno di tre anni.

7. Conclusioni

Vi è stato un inasprimento delle pene per i delitti di *stalking* e di maltrattamenti in famiglia e l'introduzione di una serie di strumenti normativi che hanno velocizzato i tempi delle indagini e fornito utili strumenti conoscitivi e di informazione alla vittima. Ciononostante, il fenomeno della violenza domestica e, nei casi più gravi, del femminicidio imperversa e non si ferma.

È stata rafforzata la tutela della vittima vulnerabile anche mediante l'introduzione delle particolari modalità elettroniche di controllo da adottarsi obbligatoriamente in abbinamento alle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai suoi familiari. Il legislatore ha inteso limitare la discrezionalità tecnica del magistrato predeterminando determinate forme di tutela rafforzata. Va tuttavia ricordato conclusivamente come *l'in se* della tutela della vittima risiede nella valutazione tecnica, attenta e ponderata e necessariamente parametrata al caso concreto, circa la valutazione del rischio. Nei casi di efferata violenza, protratta nel tempo, di reiterata denuncia e di conclamata inaffidabilità dell'indagato al rispetto delle prescrizioni dell'autorità si impone una valutazione a monte circa la opportunità, per la pubblica accusa e del giudice, rispettivamente, di chiedere ed applicare in *extrema ratio* le misure cautelari custodiali. Purché ciò avvenga effettivamente solo nei casi più gravi e previo attento *screening* del *discrimen* fra "violenza" e "conflitto". Pertanto, la materia impone una sempre crescente sensibilizzazione culturale di tutti gli operatori chiamati ad esprimersi nel settore.

In questo senso è opportuno, come del resto si sta già facendo, continuare ed implementare la strada della **formazione comune** che abbracci tutti gli operatori istituzionali in campo: magistratura, forze dell'ordine, non escluso anche un coinvolgimento dell'avvocatura; eventualmente **potenziare gli ambiti di intervento della assistenza psicoterapeutica** non solo alla vittima ma anche all'indagato; la diffusione su tutti i territori dei **protocolli** siglati già in molte realtà fra Procure, Tribunali, Forze dell'ordine, Servizi sociali dei comuni, per la creazione di una **"rete"** che possa eventualmente arrivare a prevenire fenomeni efferati come quelli cui assistiamo.

In ultimo, poiché il fenomeno ha indubbiamente una origine subculturale atavica (il percorso di affermazione delle donne nella società è giovane e molto faticoso) la magistratura, anche associata, si sta utilmente impegnando nella diffusione dei valori della legalità e quindi della pari dignità di genere direttamente nelle scuole stimolando, così, riflessioni circa la cultura del rispetto che parta dalle nuove generazioni. Una adeguata e massiccia sensibilizzazione culturale, fin dalle nuove generazioni, sul tema, sicuramente aiuterà a prevenire fenomeni che non possono essere fronteggiati solo sul piano repressivo.

Bibliografia:

Maria Concetta Tringali, *Femminicidio e violenza di genere: appunti per donne che vogliono raccontare*, prefazione di Francesca Brezzi, Edizioni SEB27, 2019.

Barbara Pezzini e Anna Lorenzetti, *La violenza di genere dal codice Rocco al Codice Rosso. Un itinerario di riflessione plurale attraverso la complessità del fenomeno*, G. Giappichelli Editore, 2020.

Iacopo Benevieri, *Cosa Indossavi? Le parole nei processi penali per violenza di genere*, Tab Edizioni, 2022.

Note

1. La Convenzione di Istanbul è stata sottoscritta l'11 maggio 2011 e ratificata in Italia con legge 27 giugno 2013 n. 77.
2. Cfr. Corte di cassazione 29 gennaio 2016 n. 10959.
3. Fabio Roia, *Crimini contro le donne*, cit. 98 e ss.
4. Cfr. Corte di cassazione Penale, Sezione V, 24 giugno 2021, 42643.
5. Cfr. Corte di cassazione Penale, Sezione V, 5 giugno 2023 n.33871.
6. Cfr. il contenuto della nota che precede.
7. Cfr. Corte di cassazione Sezione III, 24 gennaio 2020 n.12026.
8. Cfr. Anna Lorenzetti, *La violenza contro le donne come fenomeno giuridico complesso*, Giappichelli Editore.
9. C. Colasurdo, *La violenza economica sulle donne come paradigma della violenza conservatrice. Un punto di vista sulla sentenza della Cassazione n. 11504 del 10 maggio 2017 in tema di assegno divorzile*, Efesto, Roma, 2018, 125 e ss.
10. Cfr. G.M. Caletti, "Revenge Porn. Prime considerazioni in vista dell'introduzione dell'art. 612 ter Cp: una fattispecie esemplare ma davvero efficace?", in *Dir. Pen. Contemporaneo*, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2019
11. Cfr. V.J. Ponzio, "La violenza linguistica e il "corpo a venire", in N. Mattucci-I. Corti, *Violenza contro le donne*.
12. Corte costituzionale Sentenza n. 98 del 14 maggio 2021.
13. Corte di cassazione penale Sezione II, 26 settembre 2023 n. 41386.
14. Definizione fornita da Anita Parena in "istitutodipsicopatologia.it"
15. In particolare introdotte con il d.l. n. 93 del 2013 e, da ultimo, con la Legge 24 novembre 2023 n. 168 cosiddetta Roccella Nordio.
16. Legge 24 novembre 2023 n. 168.
17. Cfr. Roberto Ribon, "L'avvocato della persona offesa nei reati di violenza domestica quale ruolo nella accoglienza e nella risposta ai bisogni della vittima?", in *La violenza di genere dal codice Rocco al Codice Rosso*, Giappichelli Editore, Torino, foll. 168 e ss.
18. Art. 7 comma I della Legge 24 novembre 2023 n. 168 che ha introdotto l'articolo 362 bis Cpp.
19. Corte di cassazione penale Sez V, 22 ottobre 2010 n. 41142.
20. Corte di cassazione Sez VI 23 febbraio 2018 n 18833 e Cass Pen Sez VI 28 marzo 2019 n.16583.
21. Corte di cassazione penale Sez III 28 aprile 2022 n. 2104.
22. Corte di cassazione penale Sezione V, 6 luglio 2023 n. 38741.
23. Roberta Ribon, "L'avvocato della persona offesa nei reati di violenza domestica", in *collettaneo, La violenza domestica dal codice Rocco al Codice Rosso*, Giappichelli Editore.
24. Articolo 382 bis del Codice di procedura penale introdotto dall'articolo 10 comma della Legge 24 novembre 2024 n 168.